

Camminare è... partecipazione

RI - CONOSCIAMO LO STATUTO

Una camminata per leggere lo Statuto del Comune di Perugia, a confronto con altri Comuni, sui luoghi della storia democratica di Perugia: *alla ricerca della partecipazione*

14 giugno 2013

www.perugiacivica.it ideazioniciviche@gmail.com

Camminare è... partecipazione

RI - CONOSCIAMO LO STATUTO

*Laboratorio di **IdeAzioni civiche**, novembre 2012-giugno 2013*

*Gruppo di lavoro **Vivere la cittadinanza***

Coordinatrice

Avv. Claudia Marini

Itinerario, testi e foto

Renzo Zuccherini

Impaginazione

Marco Vergoni

Copertina

Leonardo Pellegrino

In questo fascicolo si confrontano alcuni articoli dello Statuto del Comune di Perugia sul tema della partecipazione, con gli Statuti di alcuni comuni italiani. Questo lavoro prende spunto dalla recente modifica dello Statuto della città di Perugia, approvata dal Consiglio Comunale con delibera del 18 marzo 2013, nell'assenza di qualsiasi processo di coinvolgimento della cittadinanza.

Così come è totalmente mancata una seria informazione dei cittadini, sia nel corso della procedura di approvazione, che è durata alcuni mesi, sia all'esito. Persino l'affissione del nuovo testo all'Albo Pretorio del Comune per i tempi imposti dalla legge è stata ottenuta solo a seguito di una diffida presentata dal Laboratorio IdeAzioni Civiche.

Con modalità chiuse al confronto ed impermeabili alla divulgazione è stato dunque modificato il testo fondamentale del governo della nostra città, nella direzione di una strisciante riduzione degli strumenti della partecipazione popolare: se ne limita l'accesso ponendo condizioni più restrittive all'esercizio dei relativi diritti, scompare il referendum consultivo, il testo del nuovo statuto viene blindato rispetto a possibili iniziative di cambiamento dal basso.

Il Laboratorio IdeAzioni Civiche si propone di avviare un dialogo cittadino sullo Statuto, perché si possa acquisire insieme la consapevolezza che la partecipazione è un diritto, che altrove, anche in realtà a noi vicine, viene rispettato ed attuato, e quindi pretendere, al più presto, analogo rispetto.

IdeAzioni Civiche è un laboratorio di cittadinanza, attivato nel novembre 2012 da un gruppo di persone che, a Perugia, mettono a confronto esperienze e competenze allo scopo di costruire strumenti e occasioni di partecipazione per l'insieme della comunità locale.

Il lavoro è iniziato dalla mappatura delle buone pratiche (talvolta conosciute solo da una cerchia ristretta) che confermano l'esistenza di una quantità significativa di energia sociale e culturale, sprigionata da decine, se non centinaia, di persone determinate a recuperare vivibilità e futuro per una città in profondo regresso. A seguire sono stati individuati temi che il gruppo ha sentito come più urgenti: lo Statuto comunale e la qualità del servizio nelle mense scolastiche.

Da qui sono stati elaborati appositi progetti d'intervento: la sottoscrizione di appelli e istanze da presentare all'Amministrazione comunale con cui aprire confronti e vertenze per il miglioramento della qualità della convivenza urbana nel suo insieme, partendo dai temi prescelti.

IdeAzioni Civiche si muove nel solco di varie esperienze di impegno culturale e politico maturate a Perugia negli ultimi due decenni: il periodico *Risonanze*, il progetto di escursioni (in città e nel territorio) *Camminare fa bene alla democrazia*, il sito internet di informazione *La Tramontana* (www.la-tramontanaperugia.it).

Gruppo di lavoro "Cibo salute economia"

E' stato attivato dopo l'individuazione del tema "alimentazione" come nodo che intreccia le questioni dell'ambiente, della partecipazione, della salute, dell'economia. La riflessione iniziale del gruppo è stata irrobustita da un gruppo di genitori che cercavano un modo per sollecitare l'eliminazione delle stoviglie di plastica dalle mense scolastiche. Da qui il primo progetto che ha elaborato un'istanza al Sindaco di Perugia: ha raccolto in poche settimane oltre 800 firme tra la cittadinanza.

Gruppo di lavoro "Vivere la cittadinanza"

Il gruppo ha preso in esame lo Statuto del Comune di Perugia, e rilevandone le carenze e le reticenze sul tema della partecipazione, ha cominciato un lavoro di confronto con gli statuti di altre città italiane: questo quaderno, e la camminata civica organizzata per il XX Giugno, sono il frutto di tale lavoro, che vuol aprire un dibattito tra cittadini e associazioni.



Da alcuni anni, a Perugia, gruppi di cittadini ricordano i fatti del XX Giugno 1859 con una escursione sui luoghi in cui quei fatti si svolsero: è la ormai tradizionale Camminata del XX Giugno.

Quest'anno, la Camminata del XX Giugno, per iniziativa del laboratorio IdeAzioni civiche, assume un aspetto particolare: quello di riflettere sulle forme attuali della partecipazione popolare al governo della città visitando i luoghi in cui, nei secoli, si è formata la grande tradizione democratica cittadina, dalla repubblica medievale al Risorgimento, dalla Resistenza alle iniziative capitiniane.

E per legare il passato al presente, e alle possibilità del nostro futuro, abbiamo pensato di unire alla visita ai luoghi storici della democrazia la lettura di alcuni articoli dello Statuto del Comune di Perugia (2013), messo a confronto con i corrispondenti articoli degli Statuti di alcune città italiane, sui temi delle forme della partecipazione: infatti, il lavoro del laboratorio IdeAzioni civiche è stato proprio quello di studiare alcuni Statuti comunali, per vedere che, se a Perugia oggi la partecipazione è ridotta a livelli minimi, in altre realtà comunali, vicine a noi, essa è ampiamente prevista e normata in forme facili e aperte.

Riscoprire le tradizioni, dunque, può essere uno spiraglio verso un futuro possibile.



1. Monumento al XX Giugno

Nel 1859, mentre nella pianura padana i franco-piemontesi combattevano la potenza austriaca garante del vecchio regime, le città dello Stato pontificio insorgevano: Bologna, le Romagne, Ancona, le Marche. Anche Perugia volle partecipare all'imponente movimento di liberazione, e il 14 Giugno 1859 la città insorgeva contro il dominio pontificio. Il legato pontificio fu cacciato e si insediò un Governo provvisorio, che si richiamava ai fasti della antica repubblica perugina del Due-Trecento. Ma subito il governo pontificio inviò le sue truppe mercenarie, che il 20 Giugno 1859 entrarono in città dandosi allo sterminio e al saccheggio.

COMUNE DI PERUGIA: Art. 4 - Città e Cittadinanza

1. La Città di Perugia opera per la concreta attuazione del diritto di cittadinanza esteso alla variegata Comunità studentesca, imprenditoriale, lavoratrice, italiana e straniera che è, nel rispetto dei doveri di cittadinanza, parte essenziale della Comunità Perugina e fattore strategico per il suo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico.
2. Per realizzare una compiuta azione di cittadinanza responsabile, il Comune di Perugia promuove l'inserimento della Comunità Straniera nelle azioni istituzionali della Città e della Comunità Perugina.

COMUNE DI FELTRE

Art. 3 - Esercizio delle competenze

1. Nell'esercizio delle competenze assegnate dalla legge e per il raggiungimento dei fini statutari, il Comune assume la programmazione come metodo di intervento e la partecipazione come strumento di espressione della volontà della comunità.

COMUNE DI CAPANNORI

Art.3 - Principi ispiratori dell'azione comunale

1. Il Comune di Capannori fonda la propria azione sui principi di libertà, di solidarietà, di giustizia e di pace indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che ne limitano la realizzazione. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'orga-

nizzazione politica, economica, sociale e culturale del Comune e del Paese.

COMUNE DI MODENA

Articolo 4 - Principio della partecipazione

1. Il Comune riconosce il diritto delle persone, singole o associate, delle associazioni titolari di interessi collettivi, come espressioni della comunità locale, a concorrere, nei modi stabiliti dallo Statuto, all'indirizzo, allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'Amministrazione.
2. Il Comune assicura il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative, secondo i principi e nelle forme stabilite dallo Statuto.
3. Il Comune rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa, garantendo l'accesso alle informazioni e agli atti detenuti dall'Ente e un'informazione completa, accessibile e aggiornata sulle proprie attività e sui servizi pubblici locali.

COMUNE DI FUCECCHIO

Art. 5 – Metodologie e fini

1. Per il raggiungimento dei propri fini il Comune indirizza la propria azione:
 - b) alla promozione dello sviluppo economico e della massima occupazione, adottando tutte le iniziative atte a coinvolgere la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali. A questo scopo il Comune:
 - favorisce le forme associative e cooperative attraverso incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario;
 - fornisce informazioni sui dati di cui è in possesso l'Amministrazione;
 - favorisce la consultazione riguardante la formazione degli atti generali;
 - riserva particolare attenzione alla cooperazione giovanile;

Art. 11 – Rapporti con i cittadini

1. Per garantire il rispetto del cittadino singolo o associato, il Comune ne favorisce la partecipazione all'attività complessiva dell'Ente, ne assicura il concorso alle scelte secondo le modalità e forme previste dagli istituti di partecipazione popolare.

COMUNE DI AREZZO

Art. 5 - Principi ispiratori

2. Richiamandosi ai principi che videro la comunità aretina partecipe del Risorgimento nazionale e della Resistenza, il Comune riconosce e fa propri i valori di rispetto della persona, promozione del lavoro, democrazia, libertà, eguaglianza, giustizia sociale, solidarietà, pace e non violenza sanciti dalla Costituzione repubblicana. Ritiene requisiti indispensabili di una matura democrazia la partecipazione dei cittadini al governo della propria comunità ed il riconoscimento del pluralismo delle forme di aggregazione nelle finalità sociali, culturali e religiose.
8. Il Comune, operando nel quadro delle leggi regionali e nazionali, degli atti dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, concorre a garantire, nell'ambito della propria sfera di autonomia:
 - d) la partecipazione civica dei giovani, anche minorenni, l'associazionismo, la crescita

culturale, sociale e professionale;

Art. 7 - Compiti istituzionali e principio di sussidiarietà

2. Il Comune assume la politica di programmazione, coordinata con la Regione Toscana, con la Provincia e gli altri enti territoriali, come metodo ordinatore della propria attività. I programmi sono definiti con la partecipazione democratica dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori.

COMUNE DI GROTTAMMARE

Art. 5 - Principi ispiratori e criteri dell'attività amministrativa del Comune

3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti, delle Associazioni e del mondo del cooperativismo, che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.

5. Il Comune di Grottammare esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.

COMUNE DI PERUGIA: Art. 23 - Ambiti di partecipazione

1. Sono titolari dei diritti di partecipazione:

- a) gli iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- b) i cittadini residenti nel Comune **da almeno tre anni**, che abbiano compiuto il **dicottesimo anno di età**.

2. Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti da parte dei soggetti di cui al presente articolo.

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Art. 59 - Libere forme associative e organismi di partecipazione

1. La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure in forma associata.

2. La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta alle cittadine e ai cittadini, alle straniere ed agli stranieri, ed alle/agli apolidi residenti nel Comune nonché ai non residenti che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

COMUNE DI FUCECCHIO

Tutte le norme in materia di partecipazione fanno riferimento a: "cittadini elettori del Comune, cittadini dell'Unione Europea residenti e cittadini stranieri o apolidi regolar-

mente soggiornanti e residenti nel Comune e Associazioni”

COMUNE DI MODENA

Consultazioni (art. 12): *aperte a* “residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell’oggetto della consultazione”;

Istanze, petizioni e proposte (art. 11): *diritto riconosciuto a* “Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età”;

Referendum (art. 13): *richiesto da e rivolto a* “cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, ovvero residenti nel Comune da almeno 5 anni, legalmente soggiornanti”.

COMUNE DI AREZZO

Art. 10 - Diritto alla partecipazione


3. Sono considerati soggetti titolari dei diritti di partecipazione previsti nel presente titolo dello statuto, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifici istituti, i residenti nel comune, nonché tutti coloro che svolgono la loro prevalente attività di lavoro, studio, servizio nell’ambito del comune, singoli o associati.

COMUNE DI NAPOLI e COMUNE DI FELTRE

I due Comuni hanno recentemente istituito percorsi di partecipazione permanente (v. oltre), mediante organismi di consultazione della popolazione aperti a tutti i “cittadini” o “residenti”, ivi compresi i migranti.

2. Porta San Pietro e Porta San Girolamo

Da qui partì la prima Marcia della pace, il 24 settembre 1961, un grande corteo non-



violento nato per iniziativa di Aldo Capitini “a favore della pace e della fratellanza dei popoli”, sul modello delle grandi marce per la pace e i diritti civili promosse da Gandhi e da Martin Luther King. Dalla zona del Frontone e del XX Giugno, la Marcia scese per la via di San Girolamo fino a Ponte San Giovanni e da qui, attraverso Collestrada, giunse ad Assisi: era il percorso medievale dei pellegrini, che Capitini volle ripercorrere



anche per ricollegarsi alla figura di San Francesco. La Marcia sarà poi ripresa nel 1978 (decennale della morte di Capitini), e ripetuta fino al 2011.

Fuori da Porta San Girolamo, sull'antico muro civico, è collocata una lapide in ricordo di Dino Frisullo (1952-2003), militante comunista e attivista dei diritti dei migranti, e infine instancabile sostenitore della causa curda.



COMUNE DI PERUGIA: Art. 7 - Beni comuni

1. Il Comune di Perugia condivide la piena e libera fruizione dei beni comuni, dall'acqua all'aria all'ambiente, diritto generale di cittadini, orientando la sua azione al raggiungimento, nelle varie modalità di fruizione pubblica dei servizi essenziali, delle condizioni atte a garantire la vita e la salute delle persone e dell'ambiente per le generazioni future.
2. Per tali finalità individua le azioni gestionali, tecniche ed amministrative strettamente

correlate ed adeguate al costante aggiornamento della ricerca scientifica e delle conseguenti innovazioni tecnologiche.

3. Gli obiettivi perseguiti a vantaggio della Comunità sono la prevenzione e la tutela ambientale, la corretta gestione delle risorse, la sostenibilità sociale delle tariffe per il costo dei servizi.

COMUNE DI NAPOLI

Art. 3 - Finalità

2. Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e ne garantisce il pieno godimento nell'ambito delle competenze Comunali.

COMUNE DI FUCECCHIO

Art. 9 – Tutela del territorio

1. Il Comune di Fucecchio considera i beni naturali, ambientali, paesaggistici, architettonici, storici, artistici e demotnoantropologici del proprio territorio patrimonio dell'intera collettività.

COMUNE DI MODENA

Articolo 3 - Finalità

4. Il Comune sviluppa e consolida un'ampia rete di servizi pubblici educativi e sociali, da gestire anche con i privati e con le associazioni di volontariato, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi.

3. S. Ercolano



La Chiesa di S. Ercolano fu voluta dalla repubblica perugina alla fine del XIII secolo per celebrare il vescovo Ercolano, defensor civitatis, sul luogo in cui subì il martirio nel 547. La leggenda vuole che, tentando di impedire a Totila, re degli Ostrogoti, l'invasione della città, Ercolano usò lo stratagemma di gettare dalle mura un agnello (o un vitello) pieno di grano e vettovaglie, per dare agli Ostrogoti l'impressione che i perugini avessero cibo in abbondanza per sostenere ancora un lungo assedio. Totila non si fece ingannare dal trucco e finì con l'impossessarsi della città, catturò il vescovo e, davanti alla Porta Marzia, lo scorticò e lo decapitò. Il Comune medievale lo scelse

quale patrono e ne festeggiò la ricorrenza il 1 marzo: in tale occasione, in città si svolgevano grandi feste e giochi, come il Corteo delle Sommissioni, in cui i Priori del Comune ricevevano solennemente, nella chiesa di S. Ercolano, l'omaggio di tutte le terre soggette a Perugia, oppure la Battaglia dei Sassi, grande sfida tra i rioni cittadini. Con la sottomissione al dominio pontificio, la festa di S. Ercolano fu cancellata; attualmente la sua data (1 marzo) è stata addirittura tolta dal calendario liturgico. Per questo si dice che a Perugia non si celebri realmente nessun patrono, pur avendone tre.

COMUNE DI PERUGIA: Art. 13 - Partecipazione politico – amministrativa

1. Il Comune favorisce la partecipazione popolare in ogni fase della propria attività politico-amministrativa. Individua con apposito Regolamento gli strumenti della partecipazione, anche mediante forme di consultazione, carte dei diritti, referendum ed altre forme di proposta popolare valorizzando nel contempo il ruolo sociale delle organizzazioni sindacali, dell'associazionismo e del volontariato nell'iniziativa popolare.
 2. Il Comune, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione di cui al comma 1, garantisce l'informazione sulle sue attività e sui problemi della comunità, mediante specifico ufficio stampa dotato di personale iscritto all'Ordine dei Giornalisti con autonomia professionale.
-

COMUNE DI CAPANNORI

Art. 43 - Partecipazione popolare alla vita del comune

1. Il Comune valorizza tutte le libere forme associative e in particolare promuove organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale, anche su base di località o di frazione. A tal fine stabilisce gli elementi formali di riconoscimento dei gruppi associati, sì da garantire forme di sostegno atte ad assicurare le condizioni materiali per una effettiva partecipazione, secondo le modalità e i criteri previsti in un apposito regolamento. Promuove altresì forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Il Sindaco può promuovere riunioni dei cittadini, di enti, delle associazioni rappresentative della realtà comunale e delle circoscrizioni per informarli sull'attività del Comune e sugli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire in ordine ai più rilevanti problemi della comunità, e per recepirne indicazioni. I cittadini possono altresì essere consultati a livello comunale o subcomunale a mezzo di appositi questionari.
4. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio

1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

(Questa ultima norma, pur dettata dall'art. 9, D.Lgs 267/2000, non figura nello statuto perugino)

Art. 42 - Diritto di informazione

1. L'Amministrazione Comunale assicura il diritto dei cittadini, sia singoli che associati, di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione stessa è in possesso.
2. L'esercizio di questo diritto è assicurato attraverso l'URP, il quale opererà in stretta collaborazione con tutti gli altri uffici dell'Ente.

COMUNE DI AREZZO

Art. 10 - Diritto alla partecipazione

1. Il Comune favorisce e promuove l'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla determinazione degli indirizzi generali, alla definizione dei programmi, all'attuazione ed alla verifica delle attività inerenti lo sviluppo economico, civile, sociale e culturale della comunità.
2. Il Comune assicura, attraverso le procedure previste dal presente statuto e dal regolamento, le condizioni per instaurare idonee forme di dialogo e di collaborazione tra gli organi di governo, la popolazione, le formazioni sociali, le organizzazioni sindacali e di categoria, gli ordini ed i collegi professionali ed ogni altro ente rappresentativo della società civile.

Art. 21 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Il Comune assicura la trasparenza e facilita il controllo circa l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
3. Riconoscendo nell'informazione dell'opinione pubblica una condizione indispensabile per lo sviluppo della vita democratica e per l'esercizio dei diritti di partecipazione, il Comune favorisce la divulgazione dell'attività dei propri organi ed uffici, delle aziende ed istituzioni da esso dipendenti, e dei soggetti, anche privati, concessionari di servizi pubblici comunali, sia attivando propri canali di comunicazione, sia garantendo accesso, collaborazione e supporto agli organi di informazione.
4. Per la diffusione delle informazioni relative al funzionamento dei servizi ed all'attivazione di procedure di ampio interesse pubblico, il Comune organizza, anche avvalendosi di apparecchiature telematiche distribuite nel territorio, servizi di informazione destinati ai cittadini ed agli utenti.

COMUNE DI FUCECCHIO

Art. 20 - La partecipazione popolare - principi

1. Il Comune, oltre al diritto di partecipazione al procedimento di cui agli articoli che precedono, valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto negli ar-

ticoli seguenti.

2. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alle attività dell'Amministrazione comunale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:

- a) assicura la più ampia informazione circa l'attività comunale;
- b) valorizza il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;
- c) assicura la partecipazione dei cittadini singoli od associati all'azione amministrativa del Comune, anche attraverso istanze, petizioni e proposte;
- d) favorisce forme di consultazione diretta dei cittadini, nell'ambito del capoluogo e dei centri e nuclei abitati.

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Art. 73 - Diritti di informazione e di accesso

2. Il Comune garantisce la trasparenza dell'esercizio d'ogni forma dell'amministrazione pubblica

e l'accesso di ogni cittadina e cittadino a conoscenze e servizi fondamentali.

3. Il Comune riconosce e garantisce nel suo territorio il diritto ad essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente, sui rischi sanitari e sui rischi derivanti dall'esercizio delle attività produttive o dall'esecuzione di opere pubbliche.

7. L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previo ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti di pubblicità previsti dalla legge e dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi.

COMUNE DI GROTTAMMARE

Art. 29-Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini.

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale, anche per via telematica.

2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgendo le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.



4. Porta Marzia e Rocca Paolina



La Porta Marzia (seconda metà del III secolo a.C.) testimonia lo splendore della lucumonia etrusca di Perugia. Ha l'aspetto di un arco di accoglienza e benvenuto: qui infatti giungeva la via di Roma. Venne inglobata nel 1540 nella muratura esterna della Rocca Paolina.

Entrando, si percorre l'antica via Bagliona, che nel XVI secolo portava al palazzo rinascimentale dei Baglioni, che signoreggiavano la città senza però toglierle la sua

struttura repubblicana: il papa Paolo III volle sottomettere la "riottosa città" e soffocò duramente la rivolta del 1540 inviando il proprio figlio Pierluigi Farnese ad occuparla. Quindi ordinò la distruzione del quartiere dei Baglioni e sopra di esso fece costruire una possente Fortezza, che non aveva il compito di difendere la città da nemici esterni, ma di difendere il governo pontificio dai Perugini, tanto che due cannoni vennero posti sui contrafforti rivolti al Corso e alla via Riarìa (oggi Baglioni). Sorse così l'invisibile fortezza, odiata dai Perugini al punto che in occasione di ogni ribellione (dalla fine del Settecento alla seconda metà dell'Ottocento) essi si adoperarono per distruggerla, tanto che oggi ne rimangono solo i sotterranei.

COMUNE DI PERUGIA: ART. 14 - Partecipazione al procedimento e diritto di accesso

1. Il Comune, con apposito regolamento, adegua l'organizzazione degli uffici e del personale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato in materia di procedimento e di diritto di accesso.

4. Il Comune garantisce, secondo le modalità di cui al successivo comma 6, ad ogni cittadino l'accesso agli atti amministrativi ed alle informazioni - ad eccezione di quelli che esplicite disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione - e la possibilità di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni e proposte.

6. Il Comune istituisce apposito ufficio per rendere effettivo l'esercizio del diritto di accesso e di informazione, secondo le modalità stabilite dal regolamento e nel rispetto del corretto uso delle moderne tecnologie finalizzate alla raccolta ed al trattamento delle informazioni. Il diritto di accesso alla documentazione amministrativa è esteso alle Aziende speciali, ai Gestori di pubblici servizi, ad Enti ed Aziende a vario titolo partecipate dal Comune nonché alle autorità di garanzia e vigilanza, secondo i rispettivi regolamenti.

COMUNE DI CAPANNORI

Art. 40 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli che, in relazione alle varie esigenze da salvaguardare, sono coperti da segreto, per espressa indicazione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

3. I cittadini possono consultare l'Archivio di deposito e l'Archivio storico comunale, secondo termini e modalità prestabilite nel pieno rispetto della legge.

4. Presso la Biblioteca e l'URP debbono essere tenute a disposizione dei cittadini lo Statuto e la raccolta della Gazzetta ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e dei regolamenti comunali.

Art. 41 - Accesso ai documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa è riconosciuto a chiunque abbia titolo o interesse, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui l'amministrazione sia in possesso.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta al Sindaco. Il regolamento individua modi e limiti all'esercizio del diritto di accesso, nonché le categorie di documenti, formati o rientranti nella disponibilità dell'ente, sottratti all'accesso per le esigenze di cui al 2° comma dell'art.24 della legge 241/90, fermo restando quanto previsto dalla L. 675/1996 e seguenti.

3. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta la facoltà di esaminarlo e di estrarne copia nei modi e con i limiti indicati dalla L. 241/90.

COMUNE DI FUCECCHIO

Art. 18 - Diritto di partecipazione al procedimento

1. Coloro che sono portatori di interessi pubblici o privati hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal medesimo.

2. In conformità alle vigenti disposizioni di legge il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento, l'oggetto, il responsabile dello stesso, i tempi per l'assunzione del provvedimento e le modalità di accesso agli atti a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a coloro che per legge debbono intervenire.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento. *(Principio sancito dalla L. 241/1990)*

Art. 19 - Esercizio del diritto di accesso

1. Al cittadino è garantito il diritto di accesso per tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende, delle istituzioni e dei soggetti privati che gestiscono servizi pubblici.

2. Il diritto di accesso è disciplinato dalla legge e deve essere esercitato in conformità ad essa. In particolare, sono sottratti al diritto di accesso quegli atti che disposizioni

legislative dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli individuati dal Sindaco con temporanea e motivata dichiarazione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza dei soggetti interessati.

3. Le modalità di accesso agli atti amministrativi sono disciplinati da apposito Regolamento e nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento per il trattamento dei dati personali.

COMUNE DI MODENA

Art. 16 - La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi puntuali, secondo le disposizioni di legge.

2 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:

- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
- b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

Art. 17 - La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali

1. Il Comune assicura la partecipazione degli interessati e dei cittadini ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, secondo le disposizioni di legge e relativi regolamenti.

2 Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

COMUNE DI NAPOLI

Art. 23 - Visione e acquisizione degli atti da parte dei cittadini

1. E' istituito, presso il Comune e presso ciascuna Municipalità, l'Ufficio per la visione e acquisizione da parte dei cittadini dei provvedimenti e degli atti dell'Amministrazione.

2. All'ufficio per la visione e acquisizione è data notizia di tutti gli atti degli Organi deliberativi dell'Ente.

3. L'ufficio acquisisce altresì copia dell'albo dei fornitori, dell'elenco delle ditte e dei professionisti di fiducia del Comune. Presso l'ufficio per la visione è istituita l'anagrafe informatizzata degli appalti di opere pubbliche, delle concessioni di opera pubblica e delle forniture. In tale anagrafe dovranno essere censiti, per ciascun appalto, concessione o fornitura, i dati relativi a modalità di affidamento, ditte invitate, aggiudicatario ed ogni altro elemento significativo in ordine al procedimento di conclusione e all'ese-

cuzione delle convenzioni.

4. I cittadini hanno diritto di ottenere, entro il termine di 30 giorni, e con il solo pagamento delle spese, copia integrale di tutti i provvedimenti adottati dal Comune e dalle Municipalità.

COMUNE DI GROTTAMMARE

Art. 27-Partecipazione ai procedimenti amministrativi.

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.

2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.

3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.

Art. 28 - Pubblicità ed accesso agli atti

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune di Grottammare sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.

5. Viale Indipendenza

In questo palazzetto, al momento della liberazione, si insediò la Camera del Lavoro di Perugia, allora il sindacato unico (Cgil) dei lavoratori. E sul viale, per decenni, sono passati i cortei delle lotte sindacali, e ogni Primo maggio sfilava il corteo di festa

con i carri allegorici allestiti dai lavoratori delle varie aziende cittadine, a cominciare dagli operai della Perugia.

Nel salone della Camera del Lavoro, a neanche un mese dalla liberazione della città, il 17 luglio 1944, Aldo Capitini apriva la prima seduta del Centro di orientamento sociale (Cos), una libera assemblea in cui i cittadini intervenivano su tutte le questioni ri-



guardanti la loro città. I Cos divennero il centro della discussione e della elaborazione di idee per la vita cittadina e si diffusero rapidamente nei cinque rioni perugini, e poi in molte altre realtà della regione e del Paese.

COMUNE DI PERUGIA: Art. 16 - Associazioni

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato e promuove organismi di partecipazione popolare che garantiscano il perseguimento di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che si ispirino a criteri di democraticità e trasparenza, e che non perseguano scopi di lucro.
 2. Apposito regolamento determina la verifica dei requisiti e i criteri mediante i quali ad esse sarà consentito l'uso di sedi e di locali dell'Amministrazione Comunale, e definisce le modalità di registrazione e la verifica dei requisiti. Esso regola, altresì, la costituzione di un Forum delle Associazioni, quale strumento di confronto tra l'Amministrazione e la cittadinanza attiva.
 3. Ferma restando la disciplina contrattuale per l'affidamento dei pubblici servizi, il Comune può stipulare con le associazioni convenzioni, purché il loro oggetto non costituisca prevalente impegno per le associazioni convenzionate.
-

COMUNE DI CAPANNORI

Art. 45 - Associazioni, diritti, tutela

2. Le associazioni di volontariato usufruiranno di particolari agevolazioni e saranno prioritariamente considerate dall'Amministrazione Comunale nel quadro di progetti che comportino una collaborazione attiva da parte delle medesime.
3. Le associazioni e le altre libere forme associative previste ai commi 1 e 2, saranno consultate direttamente o a mezzo di istituzione di organismi rappresentativi o apposite consulte, nelle specifiche materie riflettenti la loro finalità o scopi sociali in occasione della elaborazione dei programmi amministrativi relativi o di fronte a scelte rilevanti, negli specifici settori, con particolare riferimento a quelli ambientale, culturale e di volontariato. Da parte dell'Amministrazione Comunale:
 - potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate.
 - potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti.
 - potranno adire il difensore civico.
 - potranno concorrere alla gestione di servizi di interesse generale, qualora vi sia coincidenza con le finalità e gli scopi dell'Associazione. In tali casi l'Amministrazione Comunale provvederà ad affidare il servizio mediante apposita convenzione, qualora ciò non sia precluso da norme speciali;
 - potranno ottenere contributi con le modalità previste dall'apposito regolamento.

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Art. 59 - Libere forme associative e organismi di partecipazione

3. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove, in coordinamento con le Circoscrizioni, la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.

4. Favorisce in particolare, secondo le modalità fissate dal regolamento, la costituzione di consulte quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico ed ambientale.

5. Il Regolamento di Partecipazione popolare disciplina l'Istituzione di un elenco dove vengono iscritti senza formalità le associazioni e gli organismi previsti al primo comma e determina, altresì, i requisiti per l'iscrizione.

6. Alle associazioni, ai Comitati e agli organismi iscritti compete, tenuto conto della rappresentatività e secondo le modalità fissate dal Regolamento di Partecipazione popolare:

a) diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;

b) possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle Commissioni consiliari;

c) accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dal Regolamento di accesso ai contributi economici;

d) possibilità di concessione in uso di locali e terreni del Comune, previa apposita convenzione;

e) motivazione, da parte dell'Amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti

formulati all'esito delle consultazioni.

COMUNE DI MODENA

Art. 9 - Forme associative

2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto a partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative e la possibilità di affidare alle medesime compiti di pubblico interesse.

Art. 10 - Consulte

1 Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune promuove la costituzione tra le forme associative di consulte per aree di attività o di interesse.

2 Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'articolazione per settori di attività e di interesse delle consulte, in modo da assicurarne la rappresentatività, la trasparenza e la concreta funzionalità.

(Regolamento approvato con Del. C.C. n. 128/1996)

3 Le consulte partecipano alla formazione delle scelte politico amministrative del Comune. Il regolamento dovrà prevedere i casi in cui tale consultazione è obbligatoria e le modalità di svolgimento della medesima. Possono presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art. 11 nonché partecipare alle consultazioni disciplinate dall'art. 12.

COMUNE DI FUCECCHIO

Art. 23 - Consultazione e consulte

3. Possono essere costituite, con deliberazione consiliare, apposite Consulte. Dette Consulte sono organismi di partecipazione nei quali sono rappresentate le libere Associazioni, le organizzazioni del volontariato, le categorie sociali, professionali ed Enti, suddivisi per settori di interesse perseguito all'atto della loro istituzione. Le Consulte esercitano funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio e della Giunta relativamente alla fase di predisposizione dei provvedimenti a carattere generale. Il Consiglio, all'atto della istituzione, ne specifica la composizione e le competenze.

COMUNE DI FELTRE

Art. 32 - Valorizzazione del libero associazionismo

1. Il Comune valorizza le libere forme associative, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione, **al fine di garantire il concorso della comunità all'attività comunale**. Il Comune agevola le associazioni con contributi finanziari, con disponibilità di strutture o negli altri modi consentiti.

4. La consultazione delle associazioni può essere richiesta dal Sindaco, dal Consiglio o dalle commissioni consiliari. Degli esiti delle consultazioni viene redatto apposito verbale.

COMUNE DI NAPOLI

Art. 11 - Associazioni, consulta e organizzazioni di Volontariato

1. Il Comune di Napoli valorizza e promuove le libere forme associative come sedi di sviluppo della personalità dei singoli e strumento di partecipazione all'amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune costituisce appositi organismi di partecipazione per settori organici di intervento, con funzioni consultive e propositive dei competenti organi dell'Amministrazione di cui è istituito apposito albo.

COMUNE DI AREZZO

Art. 11 - Valorizzazione delle associazioni

1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro.

2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti di cui al comma 1, ne favorisce l'attività e la partecipazione all'amministrazione locale attraverso:

a) procedure di consultazione su materie di specifico interesse;

- b) tempestivo esame delle proposte;
- c) interventi di sostegno.

3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, il regolamento stabilisce criteri e modalità per l'erogazione alle forme associative di contributi, agevolazioni e risorse.

Art. 12 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale.
2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.

6. Via Grecchi



La via è dedicata a Mario Grecchi (1926-1944), giovanissimo allievo del Collegio Militare di Milano. Date le sue capacità venne eletto comandante di una brigata di liberazione, la Brigata Leoni, che operava tra Bettona e Castelleone, da cui il nome della squadra. Al culmine di un'operazione sanguinosa, fu catturato da un battaglione tedesco, uccise un comandante che gli intimava di arrendersi e fu condannato a morte. Fu costretto a subire delle trasfusioni di sangue per restare in vita fino all'indomani mattina, il 17 marzo 1944, quando venne portato al Poligono di tiro di Perugia e fucilato con buona parte dei componenti la sua brigata. Questa fu la sua ultima lettera: "Mamma, papà, fratelli, vi lascio terribilmente addolorato per non avervi potuto rivedere. Perdonatemi se vi ho procurato qualche dispiacere. Vi ho

sempre voluto tanto bene. Perdonate quest'ultimo male e inviatemi la vostra Santa benedizione. Muoio con la sicurezza di non aver fatto mai male a nessuno. Pregate per me. Per sempre vostro, Mario".

COMUNE DI PERUGIA: Art. 17 - Audizioni e Consultazioni

1. Il Consiglio, le sue Commissioni e la Giunta possono promuovere audizioni, onde acquisire elementi utili all'esercizio delle funzioni istituzionali.
2. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito alla attività amministrativa.

Art. 17 del Regolamento sulla partecipazione: Iniziativa delle consultazioni popolari

1. Al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, il Comune può promuovere, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, forme di consultazione popolare. La consultazione deve riguardare, in ogni caso, temi specifici di esclusiva competenza locale.

2. La consultazione può essere promossa, con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, dal Consiglio comunale o dalla Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze. Se l'oggetto della consultazione è riferibile all'intero territorio comunale, l'iniziativa di promuovere la consultazione popolare può essere esercitata anche da non meno di tre Consigli di Circoscrizione.

3. La consultazione non può avere luogo nel periodo in cui sono in corso gli adempimenti previsti dalla legge per le consultazioni elettorali o quando in ambito comunale sia già stato indetto uno dei referendum previsti dallo Statuto.

COMUNE DI CAPANNORI

Art. 43 - Partecipazione popolare alla vita del comune

2. Al fine di rendere effettiva la partecipazione popolare alla formazione delle linee programmatiche e all'attività amministrativa, il Comune può esperire consultazioni con i cittadini, gli enti, le associazioni, le organizzazioni di volontariato e le organizzazioni sindacali e le altre formazioni sociali, con le modalità previste dal regolamento.

Art. 47 - Consultazione popolare

1. Il Comune riconosce come istituto di partecipazione la consultazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, di categoria e imprenditoriali e delle altre forme associative riconosciute e presenti sul territorio.

2. La consultazione è rivolta a conoscere gli intendimenti e le volontà dei soggetti di cui sopra nei confronti degli indirizzi politico-amministrativi da perseguire nello svolgimento di una funzione o nella gestione di un servizio o acquisto e/o utilizzo di un bene pubblico.

3. La consultazione **deve essere effettuata** prima della deliberazione di atti concernenti le seguenti materie:

- modifica territoriale delle Circoscrizioni;
- Piano Regolatore Generale - Piano Strutturale - Regolamento urbanistico - Programma Integrato di interventi;
- Piani Generali del commercio, dell'agricoltura, delle attività produttive;
- Bilancio di previsione e piano triennale;
- Modifiche allo Statuto.

La consultazione può inoltre essere indetta in ogni altro caso, ma sempre su materia di esclusiva competenza dell'Ente locale, ove lo richieda il Consiglio comunale previa delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Anche un Consiglio di Circoscrizione, previa delibera approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, può indire consultazioni su materie di esclusiva competenza territoriale della Circo-

scrizione.

4. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

5. Il Consiglio Comunale o il Consiglio di Circoscrizione dovrà indicare nella motivazione della delibera quanto emerso a seguito della consultazione popolare

COMUNE DI FUCECCHIO

Art. 23 - Consultazione e consulte

1. Il Comune consulta, **anche su loro richiesta**, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre organizzazioni economiche, sociali professionali ed imprenditoriali, direttamente od indirettamente interessati e gli organismi di cui al precedente articolo 22 (*Associazioni*).

2. **La consultazione è obbligatoria** in occasione dell'approvazione del bilancio, del Piano Regolatore Generale, dei piani commerciali.

COMUNE DI MODENA

Art. 12 - Consultazione popolare

1 Un apposito regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

2 La consultazione può essere promossa dalla Giunta comunale, da 1/3 dei componenti il Consiglio comunale, da almeno 2 Consigli di circoscrizione con votazione a maggioranza assoluta dei propri componenti.

3 Il Consiglio comunale è tenuto ad esaminare le risultanze della consultazione di cui ai commi 1 e 2, in apposita e pubblica seduta, entro 30 giorni dalla loro formale acquisizione.

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Art. 62 - Istruttoria pubblica

1. L'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2. L'istruttoria pubblica è indetta dal Consiglio comunale. Il potere di proposta, previsto agli articoli 20 settimo comma e 63, è esercitato da almeno 500 elettrici e/o elettori.

3. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio cui hanno diritto di partecipare, oltre alla Giunta ed ai gruppi consiliari, gli organismi associativi e di partecipazione di cui all'articolo 59. Partecipa all'istruttoria la/il responsabile del procedimento.

4. La motivazione del provvedimento amministrativo, nei casi previsti dalla legge, tiene conto delle risultanze dell'istruttoria.

COMUNE DI FELTRE

Art. 33 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune, al fine di farsi interprete di interessi settoriali, promuove organismi di partecipazione denominati consulte, individuate per materia e per aggregazioni di interessi, con particolare riferimento alle organizzazioni produttive di categoria e sindacali.

2. Alla istituzione della consulta provvede il Consiglio comunale, determinandone la composizione, l'attività, le competenze, la durata e le modalità di rapporto con il Comune.

3. Con apposito regolamento sono altresì istituiti comitati di partecipazione operanti nei quartieri e nelle frazioni. I membri dei comitati sono designati nel corso di assemblee popolari, con elezione diretta, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4. I comitati di partecipazione rappresentano le esigenze dei quartieri e delle frazioni, esprimono pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e di tutte le istituzioni comunali esistenti ed operanti per il quartiere e per le frazioni.

Art. 34 - Assemblee della popolazione

1. Allo scopo di agevolare il processo partecipativo e per ragioni di consultazione il Comune può convocare assemblee della popolazione.

2. La convocazione avviene da parte del Sindaco o del Consiglio comunale, da parte del Comitato di partecipazione o su domanda dei cittadini.

Il regolamento determina le altre modalità di convocazione e svolgimento e stabilisce i casi in cui la consultazione è obbligatoria.

(Con Del. C.C. del 26/03/2013 il Comune di Feltre ha approvato il Regolamento della "Casa dei Beni Comuni", che prevede Laboratori di cittadinanza aperti a tutti i singoli e le associazioni, il Forum dei Laboratori, Assemblee tematiche, frazionali e di quartiere, avviando un processo di consultazione e partecipazione permanente della cittadinanza al governo dell'ente per le decisioni riguardanti i "beni comuni")

COMUNE DI NAPOLI

Art. 19 - Consultazione popolare

1 Il Comune e le Municipalità possono consultare la popolazione su questioni di particolare rilevanza, rispettivamente di interesse comunale e delle Municipalità secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dal regolamento.

(Con Del. C.C. n. 8 del 18/04/2012 il Comune di Napoli ha istituito con apposito Regolamento il "Laboratorio Napoli per una prima costituente dei beni comuni", che prevede 6 Consulte tematiche, tra cui spicca quella per il Bilancio Partecipato, e un'Assemblea, convocata ogni 180 giorni dal Sindaco. Si dà così il via ad un sistema di organismi di partecipazione permanente e di espressione della cittadinanza attiva, sull'enunciato che "è obiettivo dell'Amministrazione creare un percorso di democrazia partecipativa, attraverso strumenti condivisi e accessibili, che siano in grado di veicolare le istanze dei diversi soggetti che possono concorrere alla definizione delle politiche locali, affinché con il loro contributo l'Amministrazione possa implementare la propria agenda politica e sociale")

COMUNE DI GROTTAMMARE

ART. 24 - Organismi di partecipazione dei cittadini.

1. Il Comune favorisce la partecipazione democratica di tutti i cittadini alle attività di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della comunità, all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. Ai fini di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale promuove:
 - a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di consulte di quartiere e di frazione;
 - b) il collegamento dei propri organi con le strutture di partecipazione di quartiere o di frazione;
 - c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
 - d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo gratuitamente a disposizione dei cittadini, gruppi ed organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.

COMUNE DI AREZZO

Art. 12 - Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove, quali organi di partecipazione al governo della comunità, consulte di associazioni e comitati di gestione sociale a dimensione comunale.
2. Gli organismi di cui al comma 1, nel rispetto dei diritti di autonoma iniziativa delle associazioni e dei singoli cittadini, sono finalizzati a conferire sistematicità e continuità al rapporto di collaborazione tra la popolazione, le sue formazioni rappresentative e gli organi di governo locale.

Art. 13 - Consultazioni

1. Gli organi di governo del Comune promuovono, di loro iniziativa **o su richiesta** degli organismi di cui all'articolo 12, consultazioni preventive di determinate categorie di popolazione e delle rispettive formazioni associative su programmi, iniziative o proposte che rivestono per le medesime diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione ha lo scopo di conoscere l'orientamento dei soggetti interpellati. Può essere effettuata mediante l'indizione di incontri ed assemblee, la distribuzione di questionari, l'organizzazione di inchieste sociologiche o demoscopiche, lo svolgimento di sondaggi d'opinione.
3. Il ricorso ai diversi metodi di indagine è effettuato garantendo la chiarezza delle materie oggetto della consultazione, la trasparenza delle tecniche utilizzate, l'adeguata pubblicizzazione dei risultati finali. L'esito dell'avvenuta consultazione viene riportato nel testo dell'atto con il quale il Comune assume le determinazioni finali.

7. Via Bonazzi



La via è dedicata a Luigi Bonazzi (Perugia, 1811 – 1879): Autore de La Storia di Perugia dalle origini al 1860, patriota e democratico, cominciò dapprima studiando medicina, insegnandola pure nelle facoltà di Ascoli e Perugia; successivamente iniziò a interessarsi alla recitazione ed al teatro più in generale esordendo come attore nel 1843. Il suo ruolo in scena era diviso tra il generico e il caratterista, anche se divenne celebre più per la sua attività di critico e studioso di fatti storici, come dimostra la sua opera principale, la Storia di Perugia. La sua linea interpretativa della storia perugina, tesa ad identificare i momenti più alti nei periodi in cui è prevalso lo spirito democratico e libertario del suo popolo, come la repubblica medievale governata “a po-

popolo e libertà”, discende dalla lezione del grande giacobino settecentesco Annibale Mariotti, ed è stata poi seguita da grandi interpreti della nostra città come Aldo Capitini, Walter Binni, Raffaele Rossi.

ART.18 (Istanze e petizioni)

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al Sindaco *sia istanze che petizioni* per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti ad interessi di competenza comunale.

2. La risposta alle istanze *ed alle petizioni* è fornita ai richiedenti entro i termini e nel rispetto della legge 241/90 e del regolamento attuativo.

REGOLAMENTO:

Art. 2 (Istanze)

1. Le istanze, di cui all'art. 18 dello Statuto, sono volte a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale in determinate materie e concernono questioni di carattere specifico e particolare, pur non essendo necessariamente dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.

Art. 3 (Modalità di presentazione)

1. Le istanze vanno indirizzate al Sindaco.
2. Sono sottoscritte, senza formalità di autenticazione, dal presentatore o dai presentatori, che dovranno essere comunque identificati.

Art. 4 (Esito e comunicazioni)

1. Il Sindaco provvede direttamente sulle istanze tramite gli Uffici e Servizi comunali competenti.
2. Un funzionario appositamente incaricato dal Segretario Generale assume la responsabilità dei procedimenti relativi alle istanze.

3. In esito all'istanza, nel termine di 60 giorni dalla presentazione, viene data risposta scritta.

Art. 5 (Petizioni)

1. Le petizioni sono intese a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari. La loro presentazione è soggetta alle formalità previste negli articoli seguenti.

2. Esse vengono esaminate dalla Giunta o dal Consiglio, secondo la rispettiva competenza.

Art. 6 (Numero minimo di firme e promotori)

1. Le petizioni devono essere sottoscritte dai soggetti di cui all'art. 23 dello Statuto.

2. E' richiesto un numero minimo di duecento sottoscrizioni.

Art. 8 (Autenticazione delle firme)

1. Le firme dei sottoscrittori della petizione devono essere autenticate.

COMUNE DI CAPANNORI

ART. 44 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini singoli o associati, nonché le Circostrizioni, hanno facoltà di presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per una migliore tutela di interessi collettivi locali o per migliorare i servizi.

2. L'istanza è richiesta di impulso procedimentale diretta agli organi di governo locale al fine di avviare un procedimento amministrativo o di adottare provvedimenti esecutivi di altri provvedimenti rimasti inattuati.

3. La petizione è la richiesta con cui i proponenti sottopongono agli organi di governo comuni necessità ovvero richiedono che si provveda in merito a situazioni di interesse generale. Tale richiesta deve essere sottoscritta da almeno 20 cittadini o da un'associazione di cui all'art. 45 del presente statuto.

5. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al Sindaco e contengono, in modo chiaro ed intelligibile, la questione che viene posta o la soluzione che viene indicata, la sottoscrizione dei presentatori, il recapito del primo firmatario.

6. L'Amministrazione, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di ricezione per esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

7. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione comunale, illustra l'istanza, la petizione e la proposta all'organo competente a dare risposta.

COMUNE DI FUCECCHIO

ARTICOLO 24 – DIRITTO DI PETIZIONE

1. I cittadini elettori del Comune, i cittadini dell'unione europea residenti e i cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune, le associazioni di cui all'art. 20 e le organizzazioni di cui all'art. 22, comma 1 possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale o ad altri Organi dell'Amministrazione comunale per

chiedere provvedimenti ed esporre comuni necessità.

3. Il Regolamento per la organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione, prevedendo, comunque, **una risposta motivata entro quarantacinque giorni** dalla presentazione. Con la risposta si indicheranno i provvedimenti che si sono assunti o che si intende assumere, ovvero la indicazione analitica dei motivi che ostano alla adozione dei provvedimenti richiesti.

Il Regolamento non prevede formalità per la presentazione della petizione, salvo il limite che essa non può riguardare interessi personali del singolo cittadino o della singola persona giuridica.

COMUNE DI MODENA: REGOLAMENTO

Articolo 2 - ISTANZE O PETIZIONI

1. L'istanza o petizione di cui all'art. 11 dello Statuto consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato.

2. Ciascun residente nel Comune che abbia compiuto il sedicesimo anno di età ha diritto di presentare le istanze/petizioni di cui al comma 1, rivolte al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza.

5. Nel caso in cui sia competente la Giunta Comunale, risponde il Sindaco o l'Assessore delegato; nel caso in cui sia competente il Consiglio, risponde il Presidente del Consiglio, comunicando il parere della commissione consiliare competente, che si pronuncia a maggioranza dei presenti. A tal fine la commissione può acquisire il parere della Giunta.

6. La risposta deve pervenire all'interessato/i di norma entro 60 giorni della presentazione dell'istanza, e comunque per giustificati motivi non oltre 90 giorni.

7. Quando l'istanza viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.

8. Le istanze/petizioni e le relative risposte vengono conservate presso il dirigente responsabile del procedimento.

8. Torre Campanaria del Comune



I rintocchi del Campanone del Comune, nel Medioevo, chiamavano a raccolta i cittadini nei momenti più importanti, per prendere le decisioni più grandi. Ma in ogni tempo, essi hanno scandito la vita civile della città: la Lunga, alla mattina, segnava l'inizio delle lezioni a scuola; ed ogni XX Giugno era scandito dai rintocchi: "Quando ero fanciullo, alle cinque pomeridiane di ogni 20 giugno, le due campane

del Municipio cominciavano funebri, distanziati rintocchi, mentre la carrozza a due cavalli usciva dall'atrio del palazzo e recava al cimitero il sindaco e la giunta comunale a deporre una corona sulla tomba dei caduti in quel giorno memorando. Nell'animo mi scendeva una mestizia e un senso solenne..." (Aldo Capitini, Perugia, p. 23).

E proprio sotto la Torre campanaria è nato e vissuto Aldo Capitini (Perugia, 1899 – 1968), figlio del campanaio comunale. Già intorno ai vent'anni aderisce al pensiero nonviolento di Gandhi.

Nel 1930 è segretario della Normale di Pisa, ma viene licenziato per aver rifiutato il giuramento fascista. Capitini torna a Perugia, vivendo di lezioni private, e nel frattempo incontrando numerosi amici antifascisti con cui intesse una fitta rete di contatti, gettando le basi del movimento liberalsocialista. Nel suo studio sotto la Torre si raccoglie un folto gruppo di giovani perugini, che aderirono in massa alla Resistenza.



Capitini viene arrestato nel febbraio 1942 e nel maggio 1943, e viene definitivamente liberato col 25 luglio. Nel 1944 Capitini cerca di realizzare un primo esperimento di democrazia diretta e di decentralizzazione del potere, fondando a Perugia il primo Centro di Orientamento Sociale (Cos). Nel 1961 organizza la Marcia per la Pace, da Perugia ad Assisi. Negli ultimi anni della sua vita Capitini fonda e dirige il periodico Il potere di tutti, e promuove il Movimento nonviolento per la Pace e il mensile "Azione nonviolenta".

STATUTO DI PERUGIA: ART.19 - (Diritto di iniziativa)

1. I cittadini possono presentare proposte su materie di competenza del Consiglio Comunale, ad esclusione di quelle elencate al comma 2 dell' art. 21 (nomina o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio, mutui, prestiti, tributi e tariffe, sanzioni amministrative e atti riguardanti il personale del Comune, Statuto del Comune, Regolamento del Consiglio Comunale e Regolamento di Contabilità, attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali), mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da *almeno* mille cittadini, così come indicati nell'articolo 23 del presente Statuto.

2. La proposta con le relative sottoscrizioni è trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale ed è iscritta all'ordine del giorno entro trenta giorni. Il Segretario Generale ne verifica la legittimità. *In apposto* regolamento sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento delle procedure.

3. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi, che spettano al Comune, presso qualunque organo di giurisdizione.

Con la recente modifica dello Statuto, il Comune di Perugia ha di fatto blindato il testo impedendo qualsiasi iniziativa popolare sul punto.

COMUNE DI CAPANNORI

ART. 44 - ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

4. La proposta è strumento collaborativo nei confronti dell'Amministrazione locale al cui vaglio sono sottoposti progetti o proposte di deliberazione.

6. L'Amministrazione, attraverso i suoi organi, ha trenta giorni di tempo, dalla data di ricezione per esaminarle e far conoscere il proprio intendimento in merito o i motivi di un eventuale ritardo di esame.

7. Il primo firmatario, direttamente o su richiesta dell'Amministrazione comunale, illustra l'istanza, la petizione e la proposta all'organo competente a dare risposta.

COMUNE DI MODENA

ART. 11: ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

3 La proposta è la richiesta di deliberazione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta. Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto dall'Amministrazione comunale comporta nella fase iniziale e a regime. **Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese.**

4 La proposta è sottoscritta da almeno 300 residenti. Le sottoscrizioni dei promotori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati nell'art. 14 della legge 21.3.1990 n. 53. Le proposte devono essere presentate al Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio comunale o alla Giunta.

5 Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.

6 Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori 30 giorni nel caso in cui la Giunta, per ragioni di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta, decida un rinvio del relativo esame, la proposta è iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro 30 giorni. *(Quindi la pronuncia deve avvenire entro massimo 90 giorni)*

7 L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta ai proponenti, e assicura adeguate forme di pubblicità. La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o è respinta. Quando la proposta è accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.

COMUNE DI FUCECCHIO

ART. 25: DIRITTO DI INIZIATIVA - PROPOSTA

3. Il diritto di iniziativa spetta ai cittadini che siano elettori del Comune, ai cittadini dell'Unione Europea residenti e ai cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti.

nanti e residenti nel Comune e deve essere presentata con 150 sottoscrizioni.

4. La iniziativa di cui al comma 1 si esercita altresì mediante la presentazione di proposte da parte di due Associazioni iscritte all'Albo comunale, previsto e disciplinato dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione popolare di cui al precedente articolo 24.

7. Il Comune, nei modi e termini stabiliti dal suddetto Regolamento, agevola l'iniziativa e fornisce gli strumenti e le consulenze occorrenti, compatibilmente con le esigenze di funzionalità dell'ufficio comunale.

9. Atrio del Palazzo dei Priori



E' l'ingresso al Palazzo dei Priori, che dal Trecento fu sede della repubblica perugina. I Priori erano scelti in modo da rappresentare le Arti (le corporazioni artigiane) e le Porte (i cinque rioni cittadini), cioè le due strutture in cui erano organizzati i cittadini del Comune. Resistero alle pretese signorili di Braccio e dei Baglioni, e furono soppressi solo per un breve periodo dopo la rivolta del 1540, e poi restituiti, con una solenne festa citta-

dina, dal papa Giulio III nel 1553: non a caso l'unico monumento pontificio a Perugia è dedicato a tale papa (la statua che è oggi sulle scalette del Duomo). Il magnifico portale (che richiama l'ingresso ad una cattedrale) rappresenta l'importanza della magistratura repubblicana per la città. Nell'atrio sono custoditi gli originali delle due statue del Grifo e del Leone, simboli della potenza del comune popolare.

COMUNE DI PERUGIA: ART. 21 - Referendum comunali

1. Il Sindaco è tenuto ad indire referendum propositivo od abrogativo, su atti del Comune, quando ne facciano richiesta almeno 5.000 cittadini così come individuati nell'art. 19, comma 1.

2. Il referendum propositivo o abrogativo, che può riguardare solo atti di competenza del Consiglio Comunale, non può trattare questioni attinenti le seguenti materie: nomina o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio, mutui, prestiti, tributi e tariffe, sanzioni amministrative e atti riguardanti il personale del Comune, Statuto del Comune, Regolamento del Consiglio Comunale e Regolamento di Contabilità, attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali.

3. I referendum non possono avere luogo in coincidenza di operazioni elettorali comunali.

4. Dopo l'indizione del referendum, l'Amministrazione Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione, salvo che adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dei firmatari.

5. I referendum abrogativo o propositivo sono validi se partecipa alla *consultazione la metà più uno* degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Nel caso di referendum propositivo o abrogativo, il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori. Non possono essere indetti referendum per materie simili a quelle oggetto di consultazioni popolari tenutesi negli ultimi 5 anni.

7. Il giudizio di *ammissibilità* e di procedibilità del referendum è disciplinato da apposito regolamento. Apposito regolamento disciplina, altresì, le modalità di svolgimento della consultazione.

(Scompare l'istituto del Referendum consultivo)

COMUNE DI SCANDIANO

ART. 56 - POTERE DI INIZIATIVA

1. Il referendum, che può avere carattere propositivo, abrogativo e consultivo è rivolto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità civica e l'attività degli organi comunali.

2. E' indetto referendum su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale quando lo richiedano almeno il 7% degli elettori (*circa 1.700*) o il Consiglio comunale con votazione favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Apposito Regolamento disciplina le modalità di attuazione dei singoli tipi di referendum.

COMUNE DI FUCECCHIO

ARTICOLO 26 – REFERENDUM

1. E' ammesso referendum popolare su questioni aventi rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale e di esclusiva competenza locale. Il referendum può essere propositivo, abrogativo, consultivo.

2. Detto istituto ha per oggetto sia provvedimenti adottati che da adottare da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Viene ammesso e indetto dal Consiglio comunale con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. L'iniziativa dei referendum spetta:

a) al Consiglio comunale in via autonoma con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati, limitatamente ai referendum consultivi;

b) a **1500 cittadini** elettori del Comune, ai cittadini dell'Unione Europea residenti e ai cittadini stranieri o apolidi regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune.

COMUNE DI AREZZO

Art. 16 - Referendum popolare

1. Il referendum popolare, di carattere consultivo, propositivo o di indirizzo, è organizzato allo scopo di consentire ai residenti nel comune che abbiano compiuto i sedici anni di età, di pronunciarsi in merito a programmi, progetti, interventi e specifici provvedimenti (anche dopo la loro adozione) inerenti materie di esclusiva competenza comunale. Attraverso il referendum gli aventi diritto al voto esprimono sul tema proposto il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi deliberanti assumano le opportune determinazioni nella piena consapevolezza dell'orientamento prevalente della popolazione.

COMUNE DI CAPANNORI

ART. 46 - REFERENDUM CONSULTIVO E PROPOSITIVO

3. La richiesta di indizione del referendum, rivolta al Sindaco, deve contenere il quesito e/o la proposta da sottoporre alla popolazione, esposti in termini chiari ed intelligibili e deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori con indicazione della loro qualificazione e del loro riconoscimento.

4. Una commissione composta dal Difensore Civico - con funzioni di Presidente- dal Segretario Generale del Comune e da un Dirigente indicato dalla conferenza dei Dirigenti entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, si pronuncia sull'ammissibilità della medesima, riguardo alla materia cui si riferisce il quesito e alla sua chiarezza ed intelligibilità dandone comunicazione al o ai promotori dell'iniziativa.

5. Nei 90 giorni successivi alla comunicazione del parere favorevole alla ammissibilità del quesito e/o della proposta, potrà procedersi alla raccolta delle firme per la quale verranno, dalla Amministrazione, messi a disposizione funzionari incaricati dal Segretario Comunale.

Per la sua validità la richiesta di referendum dovrà essere sottoscritta, nel periodo di cui sopra, da un minimo del 5% (circa 2.250) dei residenti aventi diritto a partecipare al referendum.

8. Il procedimento relativo alla consultazione referendaria viene regolato, in apposita sezione, dal regolamento degli istituti di partecipazione, secondo i principi contenuti nei precedenti articoli e con i seguenti criteri:

- hanno diritto a partecipare al voto tutti i cittadini che hanno compiuto il 16° anno di età, i residenti non cittadini italiani e i residenti apolidi;

10. Il voto favorevole al quesito da parte della maggioranza dei partecipanti obbliga il Consiglio Comunale alla discussione nella prima seduta successiva alla consultazione. Il Consiglio Comunale ove rigetti la proposta e/o l'indicazione approvate dal referendum, dovrà, con apposita deliberazione, indicare le motivazioni di tale rifiuto.

Nel caso in cui al referendum partecipino la maggioranza degli aventi diritto e il quesito abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, il Consiglio Comunale è vincolato dal quesito posto, da adottare con delibera entro il termine di 90 giorni.

10. Sala dei Notari



La sala al primo piano del Palazzo dei Priori era chiamata, prima della sottomissione allo Stato pontificio, la Sala del Popolo, perché vi si riuniva il Consiglio Generale almeno dal 1210. Infatti, dice Bonazzi, prima a prendere le decisioni vi erano “solo i consoli e il popolo adunato nella Piazza”, poi si cominciò a demandare molte decisioni al Consiglio generale, “appellando nei casi estremi alla università dei cittadini nella pla-



teale assemblea” (Bonazzi I 260). Sappiamo che, almeno dal 1266, il Consiglio era formato da “cinquecento uomini d’arte”, cioè cento per ogni Porta, ma ancora nel 1299 il Consiglio generale dichiara nulla ogni deliberazione di grave importanza che non fosse fatta alla presenza del popolo in piazza. Il Consiglio dei cinquecento venne ripristinato nei tumultuosi anni del XVI secolo, in cui Perugia ebbe un sussulto di rivolta

contro la sottomissione al potere pontificio: reclamato dal popolo nel 152 e poi nel 1535, fu fieramente avversato da Paolo III e non ebbe seguito. Dopo la definitiva sottomissione del 1540, il governatore pontificio concesse la Sala all’arte dei notai: da allora si chiama Sala dei Notari. I notai avevano una funzione pubblica molto importante nella repubblica perugina, ma con lo Stato pontificio si limitavano a registrare



atti privati; e del resto col nuovo regime la Sala non poteva più svolgere una funzione assembleare.

La Piazza, o Piazza Grande, è una costruzione artificiale (ottenuta colmando l’avvallamento tra il Colle del Sole e il Colle Landone), voluta dal Comune popolare all’inizio dell’era volgare appositamente per convocarvi l’assemblea dei cit-



tadini. Ha sempre ospitato le grandi manifestazioni politiche e i momenti più alti del confronto civile e sociale; dagli anni 80 del secolo scorso ospita invece solo concerti e viene occupata per la fiera del cioccolato.

STATUTO DI PERUGIA, ABROGATO: ART.24 - (Circoscrizioni)

1. Il Comune si articola in cinque Circoscrizioni quali organismi di partecipazione, di consultazione, di gestione dei servizi di base nonché di esercizio delle funzioni delegate dal Comune.

2. La delimitazione territoriale delle Circoscrizioni è individuata secondo criteri di funzionalità e continuità territoriale dal regolamento per il decentramento, denominato in seguito Regolamento.



Le Circoscrizioni sono state soppresse con la L. Finanziaria del 2010, nei Comuni con meno di 250.000 ab., per ragioni di contenimento della spesa pubblica. Allo stato, sono del tutto inesistenti nel nostro comune organismi di partecipazione e/o di consultazione decentrati, così come manca totalmente qualsiasi organo di raccordo istituzione/cittadini e qualsiasi dibattito sul tema.

In molti altri Comuni vi è invece un ampio dibattito in corso, testimoniato da convegni, proposte, iniziative partecipate in sede locale.

L'unico riferimento normativo ad oggi utilizzabile è rimasto l'art. 8 d.lgs 267/2000:

“I Comuni, anche su base di Quartiere o di Frazione, valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo Statuto”.

COMUNE DI MODENA

La riflessione per una possibile riorganizzazione del Decentramento basata sul rispetto della normativa e azzeramento dei costi, ma senza rinunciare ai servizi decentrati e al coinvolgimento dei cittadini, si sta svolgendo in forma partecipata coinvolgendo la città, per poi approdare in Consiglio Comunale. Nel sito istituzionale del Comune si trovano le informazioni ed indirizzi per inviare le proprie osservazioni.

La proposta è di istituire organismi, denominati “Consigli di quartiere”, basati sul volontariato ma con una sede e almeno un operatore forniti dal Comune, con una ripar-

tizione del territorio in 7 quartieri.

Le funzioni assegnate devono rimanere nell'ambito della "partecipazione popolare all'amministrazione locale" e non saranno legittimati ad assumere atti che impegnano direttamente l'Amministrazione Comunale verso l'esterno.

Essendo organismi di partecipazione, si esalta la funzione propositiva e di emanazione di pareri rispetto a talune attività dell'Amministrazione Comunale. Per quanto attiene invece le funzioni più operative, si salvaguarda il ruolo decisionale di questi organismi nelle materie che erano previste dal regolamento delle circoscrizioni, sotto forma di proposte vincolanti dell'utilizzo di budget assegnati, non potendo più operare con atti amministrativi propri.

Le proposte dei quartieri verranno trasmesse ad un servizio centralizzato di "partecipazione", che ha materialmente i capitoli di spesa e provvede agli atti.

COMUNE DI AREZZO

Il Comune di Arezzo ha invitato tutti gli interessati a costruire insieme proposte per il futuro del decentramento amministrativo. E' stato avviato un percorso partecipativo, allo scopo di coinvolgere nella riforma i cittadini e tutti i livelli della società civile:

- nella primavera 2009 è stato effettuato uno studio approfondito, attraverso un sondaggio telefonico rivolto a un campione di 700 cittadini residenti nel Comune, per verificare percezioni e attese in merito alle Circoscrizioni e ai servizi decentrati;

- ognuna delle sei circoscrizioni, attraverso i propri organi e con riunioni aperte ai cittadini, ha avanzato proposte per la riforma del decentramento. L'azione degli organismi politicoamministrativi decentrati si è articolata in due fasi: Fase I: ascolto e raccolta di proposte, suggerimenti e suggestioni da parte dei Consigli di Circoscrizione aperti ai cittadini. Fase II: rilevazione dei pareri sulla proposta di deliberazione "Criteri generali per l'attuazione del nuovo decentramento partecipato".

- Sono stati costituiti Focus Groups, ovvero gruppi di lavoro aperti a tutti. I gruppi hanno formulato proposte.

COMUNE DI CESENA

Sono stati istituiti 12 Consigli di quartiere eletti direttamente dai cittadini con un'unica tornata elettorale in un giorno festivo (entro 6 mesi dalle elezioni amministrative), la base elettorale è ampliata ai sedicenni e agli extracomunitari residenti in città da almeno 3 anni.

I seggi sono gestiti da volontari (anche ex consiglieri) che affiancano l'ufficio elettorale composto da personale del Comune preposto alla partecipazione. Elezioni su più liste con sistema proporzionale.

COMUNE DI UDINE

Sono stati istituiti Consigli di quartiere composti da dieci Consiglieri comunali delegati appositamente dal Sindaco. Questi mini consigli:

- # hanno sede presso i centri civici dove precedentemente erano insediati i consigli circoscrizionali;

- # ricevono i cittadini in specifici orari di ricevimento;
- # svolgono funzioni di ascolto delle istanze singole e collettive del territorio con riferimento alle attività da svolgere nel territorio e alle opere pubbliche da inserire a bilancio;
- # riportano agli Assessori competenti le necessità di interventi urgenti;
- # facilitano la comunicazione con le comunità locali circa i programmi dall'amministrazione centrale;
- # verificano gli standard di efficacia e di qualità dei servizi erogati nei quartieri;
- # propongono l'organizzazione di pubbliche assemblee con Sindaco e/o Assessori, oppure incontri, dibattiti e riunioni informative presso i servizi circoscrizionali.

COMUNE DI PESARO

Sono stati istituiti 10 Consigli dei Quartieri composti da 11 Consiglieri, eletti tramite una consultazione diretta che ha luogo entro 120 giorni dalle elezioni comunali. Il Consigliere anziano di ciascun Consiglio convoca gli altri eletti ad una riunione costitutiva, durante la quale viene istituita l'Associazione "Consiglio dei Quartieri", di cui i consiglieri rappresentano i soci. Le Associazioni così costituite gestiscono i Consigli di quartiere nell'esercizio delle loro funzioni di organismi di partecipazione.


Al termine di ciascun mandato amministrativo le associazioni vengono sciolte.

Stampa: Cesvol Perugia

IDEAZIONICIVICHE@GMAIL.COM
WWW.PERUGIACIVICA.IT

IDEAZIONI CIVICHE

camminare è...



partecipazione

Ri - conosciamo lo Statuto

Lo Statuto del Comune di Perugia, a confronto con altri comuni, letto sui luoghi della storia democratica di Perugia: alla ricerca della partecipazione

14 GIUGNO 2013